

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott. Mauro Benvenuti
Dott.ssa Anna Marino
Dott. Filippo Pizzol
Dott.ssa Carlotta Zamaï

Ai signori
CLIENTI
Loro Sedi

Treviso, 10 giugno 2025

Circolare n. 4/2025

Oggetto: Registro Imprese – Domicilio digitale degli amministratori – Indicazioni operative del MIMIT - Circolare n. 43836 del 12.03.2025

Gentili Clienti,

come noto l'art. 1, comma 860, della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, estendendo l'obbligo di possedere ed iscrivere nel registro imprese un indirizzo di domicilio digitale anche a carico di tutti «...*gli amministratori di imprese costituite in forma societaria*».

Con nota prot. 2878 del 20/01/2025, la Camera di Commercio aveva fornito le “*prime e provvisorie indicazioni per l'iscrizione del domicilio digitale degli amministratori*”, limitando, nell'immediato, l'applicazione del dettato normativo alle società costituite dal 01/01/2025. Ciò in attesa dei necessari chiarimenti ministeriali a scioglimento dei numerosi dubbi interpretativi derivanti dalla lacunosità della norma.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con circolare n. 43836 del 12/03/2025, ha chiarito che la norma si applica anche alle società costituite prima del 01/01/2025. In relazione a questo chiarimento dallo scorso **15/04/2025** (data di presentazione della domanda), l'ufficio del Registro Imprese ha esteso la richiesta del domicilio digitale anche agli amministratori/liquidatori delle società costituite prima del 01/01/2025, limitatamente alle pratiche di conferma/nomina delle cariche sociali (per società di capitali) o di modifica del contratto sociale dalle quali consegue l'attribuzione della qualifica di socio amministratore/liquidatore (per le società di persone). In assenza dell'indicazione del domicilio digitale degli amministratori/liquidatori l'ufficio ha proceduto quindi a sospendere la pratica per permettere la regolarizzazione.

La citata circolare ministeriale ha, tuttavia, generato nuovi dubbi interpretativi in particolare per quanto riguarda:

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)
M: segreteria@studiofiabane
W: www.studiofiabane.it
PEC: fiabane.partners@legalmail.it
C.F. e P.IVA: 04983110265

- i) l'apposizione, con lo strumento della circolare ministeriale, di un termine sanzionabile (fissato al 30/06/2025);
- ii) l'inammissibilità per l'amministratore dell'utilizzo del domicilio digitale della società, in apparente contrasto con le possibilità per gli amministratori di eleggere il proprio domicilio fisico presso la sede della società. Su questi temi e su altri si attendono approfondimenti da parte del Ministero competente.

In attesa di ulteriori chiarimenti, la Camera di Commercio ritiene non applicabile il termine del 30/06/2025, introdotto dalla circolare in parola quale termine ultimo per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori delle società costituite ante 01/01/2025.

Inoltre, sempre a parere della Camera di Commercio, resta ferma la possibilità per gli amministratori/liquidatori di iscrivere anche il domicilio digitale della società, in luogo di un domicilio digitale "proprio", o un qualunque altro indirizzo PEC.

Si ricorda che l'obbligo della comunicazione del domicilio digitale riguarda solo gli amministratori delle società, quindi no soci accomandanti, revisori, sindaci, procuratori ecc..

Al di fuori di queste ipotesi, resta ferma la possibilità di comunicare volontariamente il domicilio digitale di amministratori e liquidatori, senza alcun onere da parte dell'impresa.

Agli amministratori e liquidatori è consentita l'indicazione del domicilio digitale della società amministrata o in liquidazione.

La Camera di Commercio di Padova in una PEC ha invitato a **non provvedere per il momento** all'invio di pratiche di sola comunicazione del domicilio digitale degli amministratori/liquidatori. La PEC degli amministratori va comunicata solo in occasione della presentazione di pratiche di variazioni cariche e senza tener conto della scadenza del 30 giugno. Così riassunta la prassi operativa al momento in vigore, Vi invitiamo prudentemente a comunicare a questo studio l'indirizzo PEC presso cui domiciliare gli amministratori entro il prossimo **25 giugno 2025** così da consentire allo Studio lo svolgimento della relativa pratica. Quanto all'indirizzo PEC potrà essere indicato alternativamente un indirizzo PEC personale eventualmente già a disposizione dell'amministratore (o un indirizzo PEC che quest'ultimo è intenzionato eventualmente ad aprirsi personalmente) o in alternativa l'indirizzo PEC della società amministrata.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

– Studio Fiabane & Partners –